

Affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale della Provincia di Bologna

CAPITOLATO TECNICO

Premessa

I Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale (d'ora in poi più brevemente definiti "Comuni"), in un'ottica di razionalizzazione delle procedure e dei servizi e di contenimento dei costi amministrativi, hanno concordato di procedere ad una unica gara relativamente ai servizi di trasporto scolastico che interessano i rispettivi territori. I servizi sono relativi a scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I grado; sono previsti inoltre alcune prestazioni riconducibili ad attività ed iniziative a valenza sociale, culturale, ricreativa e sportiva programmate dagli Enti Locali stessi.

Il presente capitolato, pertanto, è riferito alla gara per l'individuazione dell'Impresa Aggiudicataria per l'erogazione dei servizi in oggetto, CIG 51479151D9 , ed è da ritenersi valido per i Comuni contraenti.

I Comuni in base a specifica convenzione e a deliberazione di Giunta comunale hanno attribuito al Comune di San Giorgio di Piano il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica. Inoltre il Comune di San Giorgio di Piano esercita congiuntamente ai competenti uffici dei Comuni, l'attività di controllo sulla corretta esecuzione del servizio rispetto alle disposizioni contrattuali.

Con l'aggiudicatario della procedura di gara (d'ora in poi più brevemente definito Fornitore) verrà stipulata una Convenzione - quadro con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura (i.e. contratti) di cui all'oggetto emessi dai Comuni.

Nel periodo di validità della Convenzione i singoli Comuni potranno emettere ordinativi di fornitura (i.e. contratti) fino a concorrenza dell'importo di aggiudicazione denominato "importo massimo spendibile".

Art. 1 Oggetto d'appalto.

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico, comprensivo delle prestazioni riconducibili ad attività ed iniziative a valenza sociale, culturale e sportiva, delle attività extrascolastiche e/o dei servizi sostitutivi (ove previsti), così come specificato negli allegati da 1 a 7, parte integrante del presente capitolato. Ogni allegato riporta la programmazione specifica per ciascun Comune del servizio di trasporto scolastico e delle prestazioni come sopra definite. I dati contenuti negli allegati suddetti si riferiscono all'anno scolastico 2012/13 e hanno carattere puramente indicativo, e potranno subire variazioni per il periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a titolo puramente indicativo): utenti da trasportare, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da raggiungere, modifiche alla viabilità urbana ed extraurbana, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o ulteriori e sopravvenute esigenze.

I dati contenuti negli allegati suddetti non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità del presente capitolato o a seguito di indicazione dei Comuni, senza che ciò possa dare adito a richiesta del Fornitore di variare le condizioni economiche fissate a seguito della gara. I Comuni, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai sensi del successivo art. 5, fisseranno con esattezza il numero ed il nominativo degli utenti da trasportare, i punti di partenza degli utenti, i punti di arrivo, le scuole/strutture interessate dal

servizio di trasporto, individuando gli orari di andata e ritorno degli utenti. Le informazioni succitate verranno comunicate dai singoli Comuni al Fornitore, che si impegna ad effettuare il servizio di trasporto scolastico con estrema cura e la massima puntualità nel rispetto dei percorsi, degli orari di partenza, di raccolta degli utenti, di arrivo a destinazione degli stessi.

Il Fornitore si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio di trasporto; non costituiscono motivo di esclusione di responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei punti di partenza del servizio di trasporto.

In caso di eventuali ritardi sostanziali (oltre i 15 minuti) il Fornitore dovrà tempestivamente informare la scuola rispetto ai ritardi di arrivo e rispetto al ritardo nel ritiro dell'utente dalla scuola stessa.

Il Fornitore è impegnato ad informare tempestivamente i Comuni rispetto ad eventuali anomalie riscontrate durante il servizio. E' inteso che lo stesso può proporre ai Comuni eventuali variazioni di percorsi, se ritenuti più funzionali al servizio. I Comuni valuteranno tali proposte. In assenza di formale accoglimento il Fornitore non potrà modificare orari e percorsi del servizio.

Art. 2 Normativa di riferimento

Il Fornitore dovrà provvedere al servizio di trasporto degli utenti in ottemperanza di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia, nonché da quanto disposto dal presente capitolato.

In particolare si fa riferimento a quanto previsto in materia di trasporto di minori dal Codice della Strada, agli artt. 1681-1682 Codice Civile, al D.M. 31/1/1997 e successive circolari applicative, al D.M. 20/12/1991 nr. 448 e s.m.i..

E' inteso che il Fornitore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire un trasporto sicuro. Gli utenti trasportati dovranno essere trattenuti da "idonei sistemi di ritenuta", se ciò è previsto dalla vigente normativa in materia di trasporto scolastico.

Art. 3 Caratteristiche del Servizio

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge. 12/6/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche e integrazioni. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità degli stessi sulla base delle norme che regolano la materia. I servizi non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di sciopero del personale di guida dovrà essere data comunicazione ai Comuni con congruo preavviso, come da successivo art. 9, al fine di consentire l'informazione delle famiglie interessate.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, ogni Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Fornitore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico del Fornitore medesimo, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli utenti, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente al Comune l'interruzione del servizio garantendo, comunque, a sua cura e spese un tempestivo ed equivalente servizio sostitutivo da effettuarsi con automezzo avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e personale idoneo al servizio.

Nel caso che uno o più utenti necessitino di un accompagnamento, durante il servizio di trasporto, l'educatore-assistente sarà individuato dal Comune a sua discrezione e spese, al di fuori di quanto previsto dal successivo art. 7.

Art.4 Durata

La Convenzione, che verrà sottoscritta tra Comune di San Giorgio e il Fornitore a seguito dell'aggiudicazione della gara in questione, ha durata dalla data di sottoscrizione al 14 settembre 2016 e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni, su comunicazione scritta del Comune di San Giorgio di Piano, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

Il Primo Ordinativo di Fornitura relativo alla Convenzione, emesso da ogni Comune, avrà durata dal 15 settembre 2013 al 14 settembre 2016 e potrà, inoltre, essere emesso un eventuale Secondo Ordinativo di Fornitura con durata dal 15 settembre 2016 al 14 settembre 2019.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/85.

Alla data di scadenza della Convenzione la stessa si intenderà cessata senza disdetta da parte del Comune.

Art.5 Definizione dei piani dei trasporti scolastici

Ogni Comune si impegna, in tempi opportuni, a definire e a comunicare al Fornitore il proprio "Piano dei Trasporti Scolastici", vale a dire il documento che disciplinerà all'interno del proprio territorio l'organizzazione del servizio di trasporto per l'intero anno scolastico di riferimento.

Il "Piano dei Trasporti Scolastici" viene redatto per disciplinare in modo preciso le seguenti necessità, differenziate per ogni singolo Comune come indicato negli allegati da 1 a 7 e sarà articolato nei seguenti punti:

- 1) programmazione del servizio di trasporto scolastico inteso come trasporto casa-scuola-casa,
- 2) programmazione di attività parascolastiche previste in orario scolastico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: uscite didattiche, servizio mensa, accesso alle palestre scolastiche, accesso alle piscine, accesso ai campi sportivi, tempo prolungato scuole infanzia statali dove previsto);
- 3) programmazione delle attività extrascolastiche e/o dei servizi sostitutivi (ove previsti).

Per quanto riguarda la programmazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa, che sarà predisposto di massima entro il 31 agosto di ogni anno, il "Piano dei Trasporti Scolastici" di ciascun comune specificherà quanto segue:

- l'utenza ammessa: annualmente gli uffici comunali, nelle forme e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti, provvederanno alla raccolta delle richieste di trasporto riferite ad ogni annualità scolastica. Il servizio verrà utilizzato solamente dagli utenti autorizzati da ogni singola amministrazione e muniti di apposito tesserino. Ogni Comune potrà decidere, anche in corso d'anno, l'inserimento di nuovi utenti verificate le disponibilità di posti sui mezzi;
- i percorsi del trasporto scolastico, casa-scuola-casa con indicati gli orari, le fermate e l'utenza assegnata. I suddetti percorsi scolastici prevedono:
 - > orario di partenza;
 - > successione delle fermate;
 - > orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;

> capienza del mezzo;

> accompagnatore sulle linee che raccolgono utenti delle scuole infanzia.

I percorsi del trasporto scolastico attualmente effettuati, casa-scuola-casa, sono indicati negli allegati da 1 a 7.

Per quanto riguarda la programmazione di attività curricolari previste in orario scolastico e delle uscite didattiche ed extrascolastiche si fa riferimento a quanto contenuto negli allegati da 1 a 7 e saranno meglio specificate nel corso di ogni anno scolastico.

I Comuni, si riservano in ogni caso la facoltà, anche in corso di anno scolastico, in caso di sopravvenute e motivate esigenze dell'utenza e/o a causa di una diversa pianificazione dell'attività scolastica, di modificare il Piano dei Trasporti Scolastici. Questo pertanto potrà essere suscettibile di variazioni ed integrazioni chilometriche, così come sono possibili variazioni di orario. In quanto tali variazioni non comportino aumenti dei km e del numero di bus ed autisti impiegati in misura superiore al 10% rispetto al precedente Piano, il Fornitore, a seguito della comunicazione da parte del Comune delle eventuali variazioni di percorsi e/o orari dovrà provvedere a soddisfare tali richieste adeguando la propria organizzazione.

I servizi di emergenza ovvero quelli in sostituzione di pullman comunali (ove previsti) saranno comunicati all'aggiudicatario con modalità definite dal Piano di trasporto Scolastico del Comune.

Nel conteggio dei km effettivamente percorsi in eccedenza a quanto contenuto negli allegati da 1 a 7, è inteso che non sono da calcolarsi le percorrenze di trasferimento dalla rimessa all'inizio del percorso e viceversa. Per ogni Km calcolato ai sensi dei commi precedenti, il compenso è pari a quello indicato nell'offerta economica.

Resta in ogni caso facoltà dei Comuni aumentare o diminuire, secondo le necessità contingenti, i servizi di trasporto in oggetto. Qualora i Comuni ritengano di richiedere altri servizi non previsti nei Piani dei Trasporti Scolastici, ma comunque collegati con lo svolgimento delle presenti attività di trasporto, il Fornitore è tenuto ad espletarli alle stesse condizioni e modalità presentate in sede di offerta: l'aumento o la riduzione del quantitativo richiesto non può superare il 20% dell'importo contrattuale.

Art. 6 Modalità di esecuzione del servizio.

Per l'espletamento del servizio il Fornitore provvederà con proprio personale e mezzi di cui abbia, a qualsiasi titolo la proprietà e/o la disponibilità.

L'esecuzione del servizio consiste:

- per l'andata, ovvero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta assegnati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza,
- per il ritorno, ovvero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico individuato come capolinea e l'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati e negli orari stabiliti.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune o dal genitore.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.

Nelle linee dei Comuni che prevedono la presenza di bambini per la scuola dell'infanzia ai sensi del D.M. 31/01/1997, il Comune è impegnato a mettere a disposizione il servizio di accompagnamento.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'esterno, indicante "Servizio di trasporto scolastico del Comune di".

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi apposti.

E' fatto obbligo al Fornitore di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi i Comuni dovranno fare richiesta preventiva via fax o e-mail.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, il Fornitore è tenuto ad intervenire con i mezzi e personale di scorta nel più breve tempo possibile, come dai successivi artt. 10 e 11, e secondo modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati.

Deve essere inoltre garantito il trasporto scolastico di utenti portatori di handicap che non necessitino di mezzi di trasporto speciali, oltre alla possibilità di trasporto – se richiesta – di portatori di handicap utilizzando la pedana elevatrice.

Laddove sia previsto negli allegati da 1 a 7 è altresì possibile il trasporto scolastico di utenti portatori di handicap che necessitano di mezzi di trasporto speciali. In questi casi qualora se ne ravvisi la necessità, si dovrà consentire l'accesso dell'accompagnatore al mezzo di trasporto. L'autista inoltre, nei limiti dei compiti di guida assegnati e comunque garantendo la sicurezza dei bambini trasportati, si adopererà per le operazioni inerenti la salita e la discesa della carrozzella del bambino portatore di handicap, attivando e servendosi della apposita pedana elevatrice.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l'Amministrazione sui reclami presentati ai suoi operatori dai genitori degli utenti, dalle Dirigenze scolastiche delle scuole interessate, in ordine allo sviluppo dei servizi.

Art. 7 Corrispettivo

-Il corrispettivo dell'appalto sarà definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione.

L'importo complessivo presunto a base d'asta è pari ad € 2.663.848,00, IVA esclusa, comprensivo dell'opzione del rinnovo.

Il corrispettivo complessivo sopra indicato, prevede:

- 1) la gestione del servizio di trasporto scolastico inteso come trasporto casa-scuola-casa di cui al punto 1) dell'art. 5);
- 2) la gestione delle attività curricolari e uscite didattiche previste in orario scolastico di cui al punto 2) dell'art.5);
- 3) la gestione delle attività extrascolastiche e/o dei servizi sostitutivi (ove previsti di cui al punto 3) dell'art. 5).

Dovranno essere emesse fatture mensili, distinte per ciascun Comune, sulla base dei chilometri e delle corse effettuate e secondo i dati desumibili dalla tabella riepilogativa di cui all'Allegato A).

Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal presente capitolato, spese contrattuali e di pubblicazione del bando incluse.

In particolare sono a carico del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

a) tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie (laddove necessarie ed indicate nei pertinenti allegati), le riparazioni, i consumi di carburante, olio e pneumatici, gli oneri e gli adempimenti di collaudo, ecc...;

b) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;

c) le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;

d) l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio;

e) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e il soggetto aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale assumendosene ogni relativa alea.

Per ogni anno di durata dell'appalto dopo il primo, è prevista la revisione periodica del corrispettivo ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006, a richiesta del Fornitore e sarà concessa previa istruttoria, condotta dal Direttore d'Area del Comune di San Giorgio di Piano, di concerto con i responsabili dei Comuni interessati. Come base di calcolo per la revisione del corrispettivo si terrà conto della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie.

Art. 8 Modalità e tempi di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per il servizio di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili posticipate, ciascuna relativa agli ambiti territoriali di cui agli allegati da 1 a 7.

Ogni fattura mensile dovrà avere, in allegato, le specifiche relative a ciascun servizio con riepilogo del numero di giorni di effettuazione, delle corse effettuate e dei KM percorsi, come da successivo art. 12 ultimo comma.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, come previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso il Comune condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti nonché alla verifica della documentazione allegata.

Art. 9 Obblighi, oneri e responsabilità del Fornitore.

Si evidenzia l'obbligo del Fornitore di acquistare, secondo le modalità meglio definite nello specifico allegato, il mezzo di proprietà del Comune di Castello d'Argile.

Il Fornitore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune.

Il Fornitore indicherà almeno un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata conoscenza dei territori dei Comuni con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con i competenti uffici comunali. Il/i nominativo/i sarà/saranno trasmesso/i ai Comuni prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione.

Il Fornitore è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico rispettando orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dai piani dei trasporti scolastici per ciascun territorio e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, dal presente capitolato d'oneri o contratto, dalla legge e dalle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali.

In caso di sciopero del personale dipendente del Fornitore questo è tenuto a darne comunicazione ai Comuni con almeno nove giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della Legge n°146 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti delle pubbliche

amministrazioni interessate, non sono previsti oneri per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n° 81, in quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli. Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del citato D.Lgs. 81/2008. Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, il Fornitore sia costretto a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale diversa percorrenza. Gli eventuali costi aggiuntivi restano a carico esclusivo del Fornitore.

Il fornitore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta è tenuta, oltre al pagamento della penale, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.

Il fornitore è tenuto contrarre polizza assicurativa RC Auto con massimale pari ad euro 10.000.000,00 nonché copertura RCT-RCO per responsabilità civile verso terzi per danni che possano derivare agli operatori, agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, esonerando le Amministrazioni da ogni responsabilità al riguardo. Tale polizza dovrà avere una copertura con massimali pari a Euro 10.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata alle Amministrazioni prima dell'inizio del servizio. La polizza deve essere a garanzia di tutte le prestazioni conseguenti al presente appalto.

Art. 10 Mezzi utilizzati per il trasporto: obblighi, oneri e responsabilità del Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il Fornitore avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale.

In modo particolare il Fornitore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo e devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77. Devono, inoltre, essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte .
- essere conformi alle norme dettate dalla Direttiva CEE n. 91/542 per quanto previsto per la fase 2 (EURO 2). Ovviamente tale requisito si considera soddisfatto anche qualora i mezzi siano idonei "EURO 3" o "EURO 4" o con motorizzazioni meno inquinanti (es. veicoli alimentati a gas naturale);
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.), essere regolarmente immatricolati, a norma

dell'art. 93 del medesimo codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;

- essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto;
- essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli scuolabus un carico superiore al massimo di viaggiatori come fissato nella carta di circolazione.

Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.

Posto quanto riportato al c. 2 del precedente art. 6, il Fornitore si impegna in particolare a:

- 1) munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che consenta di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;
- 2) assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti gli automezzi provvedendo in maniera adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed esterna degli stessi (come sotto indicato);
- 3) effettuare la revisione annuale dei mezzi in esercizio;
- 4) provvedere, in caso di avaria durante il servizio, a sostituire il mezzo in tempo utile per garantire il servizio.

Il Fornitore per quanto riguarda la pulizia dei mezzi effettua:

- 1) quotidianamente una accurata pulizia interna degli automezzi;
- 2) almeno 2 (due) volte al mese la pulizia esterna di tutti gli automezzi;
- 3) almeno una volta al mese la disinfezione e il lavaggio degli stessi.

Il Fornitore in caso di fermo di uno o più automezzi a seguito di guasti, incidenti, avaria, od altro, dovrà provvedere a propria cura e spese a garantire il servizio, con mezzi idonei, senza provocare disagi agli utenti o ritardi. In questo senso dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scorta idonei al servizio di proprietà o disponibilità del Fornitore. Nel caso l'avaria o altra necessità di sostituzione del mezzo dovesse accadere durante il servizio il Fornitore dovrà garantire la sostituzione con altro mezzo idoneo nel lasso di tempo eventualmente previsto in sede di offerta tecnica, che in ogni caso non potrà essere superiore ad un'ora dal verificarsi dell'evento.

Ogni automezzo dovrà essere dotato:

- di idonea cassetta di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento, fissata in posizione accessibile e visibile, possibilmente in prossimità dell'autista;
- di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa.

Il Fornitore dovrà depositare presso il Comune di San Giorgio di Piano, prima dell'avvio del servizio e ad ogni variazione copia dell'autorizzazione di esercizio e copia dell'attestazione di abilitazione professionale di cui al D.M. n. 448/91. Nel caso in cui il Fornitore risultasse sprovvisto di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento con risoluzione del rapporto e trattenuta della cauzione prestata a titolo definitivo.

Art. 11 Personale addetto alla guida degli automezzi: obblighi, oneri e responsabilità dell'appaltatore.

Il Fornitore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio.

Il Fornitore dovrà trasmettere a ciascun Comune al momento dell'attivazione del servizio e all'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di

appalto per ciascun territorio di cui agli allegati da 1 a 7 e dovrà comunicare le eventuali variazioni permanenti avvenute in corso d'anno. Nell'elenco sarà indicata la qualifica professionale di ciascun addetto, con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e dei rispettivi certificati di abilitazione professionale (CQC).

Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio: tutto il personale dovrà essere dotato di distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto scolastico.

Il Fornitore è impegnato a verificare i comportamenti del proprio personale e a provvedere all'immediata sostituzione del personale, che risulti inadatto allo svolgimento del servizio stesso. Il personale impiegato non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti.

Il Fornitore si obbliga ad impegnare, per l'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo e a inquadrarlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio, Servizi e Terziario, nonché dagli accordi aziendali vigenti. Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi. In generale il Fornitore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi compreso quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto i Comuni da ogni responsabilità.

I Comuni si riservano:

- il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni;
- il diritto di richiedere al Fornitore, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

Ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere presa presso gli Uffici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

Il Fornitore, pur nell'esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un eccessivo turn over del personale addetto alla guida dei veicoli, né eccessivi trasferimenti da un territorio all'altro al fine di garantire la migliore efficacia del servizio.

Nel caso che il Fornitore subentri ad un precedente gestore, esso è impegnato alla riassunzione diretta di tutto il personale impiegato ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile.

Il personale/conducente addetto al servizio:

- ha l'obbligo di vigilanza sugli utenti trasportati in caso di guasto, sinistro od altro evento che ne impediscano la consegna alla scuola o ai familiari e/o tutori;
- dovrà garantire un trasporto confortevole, ponendo la massima attenzione alle fasi di salita e discesa dell'utente, con facilitazione di accesso al mezzo di trasporto ed all'edificio scolastico;
- dovrà effettuare i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari suddetti, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza maggiore. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Il personale addetto al servizio di trasporto, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a circostanze di forza maggiore, dovrà effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi al fine di garantire il normale espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà:

- usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sullo scuolabus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti;
- mantenere un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio;
- rispondere di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del

trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus;

- vigilare sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando non verranno presi in custodia dal personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori o eventualmente da persone dagli stessi delegate, nel momento di ritorno a casa.

Il personale addetto al servizio non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Non possono costituire esimenti della responsabilità di vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque in carico al fornitore anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale metta a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico un accompagnatore.

Al personale addetto al servizio/conducenti è vietato:

- far salire sull'automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dal Comune per funzioni di accompagnamento e/o sorveglianza, controllo;
- trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- fumare nonché bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto elaborato;
- utilizzare il cellulare durante la guida.

Il Fornitore assume l'impegno di promuovere con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale anche ricercando percorsi di qualificazione professionale.

Art. 12 Vigilanza del Comune inadempienze dell'appaltatore.

I Comuni si riservano la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull'andamento del servizio o sul parco mezzi e sul personale impiegato. Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti al Fornitore dal presente Capitolato e i Comuni – per loro conto - potranno disporre di sopralluoghi, ispezioni, accessi e verifiche.

In nessun caso l'espletamento di tali funzioni può essere invocato dall'appaltatore, o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'appaltatore o del personale stesso. Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e alle vetture, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi, consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

L'appaltatore redige mensilmente uno specifico rapporto per ciascun contratto e ambito territoriale come da allegati da 1 a 7, riportante i seguenti elementi: numero di corse eseguite, chilometri percorsi, numero di servizi extrascolastici eseguiti e ammontare dei relativi chilometri percorsi, indicazione di eventuali problemi affrontati, indicazione di eventuali reclami pervenuti direttamente al gestore da parte degli utenti e/o di terzi. Tale documento deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti.

Art. 13 Penalità

Il Fornitore ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi, del presente Capitolato, del Piano dei trasporti scolastici di cui al precedente art. 5, nonché alle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento del servizio.

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattuali assunti, ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto, indirizzata al legale rappresentante della Ditta. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Valutate le stesse, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potrà essere applicata una penalità variabile da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 800,00, per ogni infrazione, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva.

In caso di mancata erogazione di uno qualsiasi dei servizi affidati, e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile in maniera adeguata dall'utenza, sarà applicata la penale massima di Euro 800,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione a causa del disservizio.

Nel caso di cambio di percorso non autorizzato, il servizio si intende non reso, con un addebito della medesima penale prevista per la mancata erogazione del servizio.

L'Amministrazione inoltre si riserva la possibilità di rivalsa delle penali anche sulla fideiussione, qualora l'ipotesi sopra esplicitata non fosse percorribile o sufficiente.

Per l'accertamento dell'inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con qualsiasi mezzo purché sia certa la ricezione da parte degli uffici del Fornitore.

Art. 14 Protezione dei dati Personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del Fornitore sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

Il Fornitore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Il Fornitore s'impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il fornitore acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali

Art 15 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute infrazioni documentate da parte della Ditta aggiudicataria, può unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando alla Ditta i motivi mediante lettera raccomandata e senza altre formalità.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria.
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri;
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione senza giusta causa del servizio;
- intervenuta inidoneità dell'appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.

Art. 16 Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Bologna.

Art. 17 Disposizioni finali

Sono a carico della ditta tutte le spese di contratto, bollo e registro, le eventuali imposte che potranno essere applicate durante l'esecuzione dell'appalto nessuna esclusa.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

